



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13566 del R.G.A.C.C. dell'anno 2014,
trattenuta in decisione nell'udienza del 26/10/2018 rimessa al Giudice per la
decisione in data 16/1/2019 e vertente

TRA

[REDACTED] ([REDACTED]), in persona
dell'Amministratore Unico e legale rapp.te pro-tempore sig. [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]) residente in

- ATTORE -

E

[REDACTED], con sede legale in Roma, alla Via
[REDACTED] aderente al [REDACTED] (c.f. e
P.Iva [REDACTED]), in persona del

v.

I

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).



- CONVENUTO -

CONCLUSIONI

All'udienza del 26/10/2018 le parti hanno concluso come da verbale in atti.

Per parte attrice: "1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.Lgs. 385/93 il diritto del cliente di ottenere la copia delle singole operazioni effettuate nonché la copia della documentazione sottoscritta in materia di privacy con il nome del responsabile addetto al trattamento dei dati personali e dei successivi addetti a tanto; 2) accertare e dichiarare che la banca convenuta non ha mai inviato alcun estratto conto durante lo svolgimento del rapporto alla propria cliente; 3) accertare e dichiarare che la banca durante lo svolgimento del rapporto ha illegittimamente violato i dati personali del cliente, operando segnalazioni nei confronti di terzi non autorizzate e non conformi alla realtà fattuale di cui allo svolgimento del rapporto nonché consentendo a terzi accessi non autorizzati; 4) condannare la banca al risarcimento danni per l'illegittima violazione nell'uso dei dati personali anche in relazione alle eventuali segnalazioni presso la CR della Banca di Italia; 5) condannare la banca alla consegna della scheda anagrafica generale con l'indicazione di tutti i rapporti estinti e quelli in essere, oltre agli estratti del conto c/c 15427 intestato alla L.S. Luce, unitamente ed ivi compresa la documentazione relativa alle singole operazioni, che vengono fin d'ora indicati per relationem in riferimento alle singole scritture contabili di addebito; 6) ordinare fin d'ora l'emissione di ordinanza di consegna provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. di tutta la chiesta documentazione ulteriore rispetto a quella che risulta agli atti; 7) accertare e dichiarare, anche alla luce della documentazione che risulta agli atti, la illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse convenzionali, sia delle commissioni di massimo scoperto sia delle altre spese, non conformi a specifica pattuizione in forma scritta. 8) accertare e dichiarare l'illegittimo conteggio della capitalizzazione trimestrale degli interessi con ingiusta locupletazione dell'interesse bancario non dovuto in quanto aggiunto al capitale; 9) accertare e dichiarare che gli interessi indebitamente applicati sono usurari e per l'effetto disporre la loro

eliminazione; 10) accertare e dichiarare l'illegittimità delle valute applicate ai prelievi ed ai versamenti durante l'intero corso dei rapporti, per le ragioni esposte in narrativa; 11) accertare e dichiarare che sul conto corrente sono stati addebitate operazioni non autorizzate, le quali sono state dettagliate in narrativa sulla scorta degli estratti conto depositati e verranno ulteriormente specificate all'esito della consegna degli estratti conto ancora da depositare (e mai ricevuti); 12) accertare e dichiarare che la L.S. Luce non ha mai emesso assegni, non ha effettuato i bonifici indicati in addebito sul conto corrente, non ha mai ritirato carnet assegni, non ha mai sottoscritto contratti finanziari in derivati, non ha mai effettuato operazioni import export, ecc. ecc. ed accertare che la L.S. Luce ha sempre subito l'influenza della posizione dominante della banca, che ha operato in modo arbitrario ed unilaterale al di fuori di condizioni contrattuali condivise per tutti i rapporti bancari sia estinti sia in essere sia per anticipazioni bancarie, sia per aperture di crediti documentari trasformabili in finimport sia illegittimi flussi per addebiti in operazioni di prodotti finanziari in derivati, coattivamente imposti dalla Banca per la prosecuzione del rapporto con rilevanti perdite; 13) per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla banca e disporre la condanna della banca alla restituzione di tutte le somme illegittimamente poste a debito nei rapporti bancari intrattenuti, il tutto come in dettaglio indicato in narrativa, con restituzione del saldo attivo risultante secondo il tasso di sostituzione BOT art.119 del D.Lgs. 385/93, oltre interessi convenzionali al detto tasso fino alla materiale restituzione; 14) condannare la banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice di spese, diritti ed onorari secondo il criterio della soccombenza con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore costituito".

Per parte convenuta: "1) Rigettare la domanda attrice poiché infondata sia in fatto che in diritto; 2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio "

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. La L.S. Luce snc di Lucia e Figli nel convenire in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. propone una serie di domande - compendiate nelle conclusioni in epigrafe descritte - alle quali tutte le Banca si oppone, che richiedono una trattazione separata sia pur mediante raggruppamento delle questioni tra loro intimamente connesse.



2. Sul diritto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 385/93 del cliente di ottenere la copia delle singole operazioni e sull'obbligo di consegna della scheda anagrafica generale con l'indicazione di tutti i rapporti estinti e quelli in essere, oltre agli estratti del conto c/c 15427 intestato alla L.S. Luce, unitamente ed ivi compresa la documentazione relativa alle singole operazioni

2.1. La società attrice premette di avere rapporti di conto corrente - precisamente conto corrente n.15427 - con l'Istituto di credito BNL.

Lamenta che in relazione a tali rapporti non risultano pervenuti alla correntista società i relativi estratti conto. Dunque - sia in via autonoma che in via strumentale alla domanda di ripetizione e di accertamento negativo delle annotazioni che si esaminerà in prosieguo - chiede che sia affermato il suo diritto a richiedere sia la copia della documentazione contrattuale (sebbene la professi inesistente) sia la copia degli estratti conto nonché la documentazione relativa alle singole operazioni, con susseguente condanna dell'istituto convenuto alla consegna della documentazione. Giustifica tale richiesta, sotto il profilo dell'interesse ad agire, rappresentando che l'attrice, in data 8.4.2014, aveva ricevuto dalla BNL una richiesta di immediato pagamento per l'importo di euro 180.164,00 (cfr. doc. 1 della produzione di parte attrice e cfr. Citazione, premessa, paragrafo 2), nonostante con propria lettera a/r del 19.2.2013 l'attrice avesse richiesto all'Istituto di credito tutta la documentazione inerente il rapporto intercorso per verificare la regolamentazione applicata (cfr. doc. 2 della produzione di parte attrice e cfr. Citazione, premessa, paragrafo 4).

2.2. La Banca convenuta si oppone a tale richiesta deducendo di aver trasmesso periodicamente tutti i documenti di sintesi riepilogativi delle condizioni regolanti il rapporto, nonché gli estratti conto e depositando, all'atto della costituzione la "copia attestazione ex art. 50 TUB del 1.04.2014"; la copia degli estratti conto "trimestrali dal 2.01.2013 al 31.03.2014" nonché la copia del contratto conto corrente del 10.12.1998.

2.3. La domanda esaminata nel presente paragrafo è fondata nei termini di cui appresso.

2.4. Preliminarmente deve darsi atto della cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione oggetto di domanda che la convenuta ha

provveduto a depositare e segnatamente agli estratti conto "trimestrali dal 2.01.2013 al 31.03.2014" nonché la copia del contratto conto corrente del 10.12.1998.

2.5. Ciò posto, va premesso, in punto di diritto, che il diritto alla consegna della documentazione relativa alle operazioni bancarie in favore del cliente, è regolamentato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) come sostituito dall'art. 24 comma 2 D.Lgs. n. 342 del 1999.

L'articolo in esame dispone che "1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione"

Il diritto in esame è tutelato anche dalle normative comunitarie. La Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, specifica che deve essere messo a disposizione del consumatore "qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate".



Dette disposizioni vanno interpretate alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso che essa attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte (cfr. Cass. 12/5/2006 n. 11004; cfr. Tribunale di Napoli, sentenza dell'8/12/2010 "La pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è un diritto autonomo che nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte").

Il diritto della clientela alla consegna della documentazione bancaria costituisce un vero e proprio diritto soggettivo autonomo, che ha il suo fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede. In particolare, l'art. 119 T.U.B. deve essere interpretato, secondo la sua ratio ispiratrice, come inteso a permettere al correntista di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche pattuite e quelle applicate dalla banca nel corso del rapporto.

Già dalla lettura della norma risulta evidente la distinzione esistente tra i documenti sintetici (menzionati al primo e al secondo comma) e i documenti inerenti alle singole operazioni (menzionati al quarto comma). Le due categorie sono soggette ad



una disciplina profondamente diversa, avendo natura giuridica e funzione del tutto distinte.

I documenti del primo tipo raggruppano in forma sintetica le operazioni compiute in un determinato periodo (solitamente il trimestre) ed hanno lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti. Per i rapporti regolati in conto corrente il secondo comma dell'art. 119 espressamente prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dall'estratto conto.

I documenti di sintesi hanno lo scopo di consentire al cliente di controllare l'andamento del rapporto nella sua interezza, dall'apertura alla chiusura. I rapporti bancari di durata, principalmente quelli regolati in conto corrente, hanno infatti uno sviluppo continuo nel tempo che deve essere costantemente documentato, allo scopo di consentire a ciascuna parte di verificare in ogni momento l'esattezza dei dati contabili. Ne consegue che la banca ha l'obbligo di conservazione di tali documenti dall'apertura del contratto fino alla sua chiusura. Solo in tal modo il cliente avrà la possibilità di verificare la correttezza delle operazioni contabilizzate dalla banca e la rispondenza del saldo alle effettive operazioni (a debito o a credito) compiute nel corso del rapporto. D'altronde la norma testualmente afferma che la banca ha l'obbligo di comunicare al cliente periodicamente l'andamento del rapporto e, comunque, anche alla fine dello stesso. Ciò vuol dire che, una volta chiuso il rapporto, la banca ha l'obbligo di consegnare (a richiesta del cliente) la documentazione inerente il suo svolgimento. Ed invero il cliente potrebbe avere cognizione piena del modo in cui si è formato il saldo finale soltanto avendo a disposizione gli estratti conto integrali dall'apertura del contratto.

Ritenere che la banca possa essere tenuta alla conservazione dei documenti contabili solo per l'ultimo decennio equivarrebbe a privare il cliente del diritto all'informazione e, conseguentemente, significherebbe far venir meno l'obbligo di trasparenza della banca.

Ciò posto, l'art. 119 fa rinvio ad una delibera del CICR per l'individuazione del contenuto e delle modalità della comunicazione. La delibera è stata adottata dal CICR il 4 marzo 2003 e prevede all'art. 12 che nei «contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo



svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore».

Vi è poi al secondo comma un'ulteriore delega alla Banca d'Italia affinché emani disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.

La Banca d'Italia, a sua volta, ha adottato delle Istruzioni il 25 luglio 2003 le quali prevedono testualmente: " Art. 3. Comunicazioni periodiche alla clientela. Nei contratti di durata le banche forniscono per iscritto ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del "documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali. Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il "documento di sintesi", datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sez. II, par. 8, del presente Capitolo) e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto dell'apposita comunicazione di cui al precedente par. 2. Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.500. Art. 3.1. Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti. Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il "documento di sintesi" della presente sezione sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi. Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il "documento di sintesi" presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto per trenta giorni a



decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Per i contratti di credito fondiario le comunicazioni periodiche includono l'indicazione del compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata. Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 20.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 20.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi). Art. 4. Richiesta di documentazione su singole operazioni. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le banche indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese".

La lettura della normativa secondaria conferma la netta differenza esistente tra i documenti di sintesi (tra i quali rientra l'estratto conto) e i documenti inerenti le singole operazioni. Anche nei regolamenti attuativi dell'art. 119, infatti, le due categorie hanno una disciplina separata.

In particolare, è espressamente previsto che il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) debba indicare tutte le movimentazioni del rapporto. Ciò vuol dire, in maniera inconfutabile, che sia nel corso che al termine del rapporto il cliente ha diritto ad avere dalla banca un documento che indichi in maniera specifica tutte le operazioni compiute nel corso del rapporto. La circostanza che il rapporto si sia protratto per un anno, piuttosto che per trent'anni, non può fare differenza ai fini dell'individuazione del contenuto e della misura dell'obbligo della banca di conservazione della documentazione contabile contrattuale.

Ben diversi dai documenti di sintesi sono i documenti relativi alle singole operazioni, quali le copie degli assegni, dei bonifici, dei prelievi allo sportello o dei versamenti. Per essi, sia il 119 TUB che le citate Istruzioni della Banca d'Italia, prevedono



l'obbligo di conservazione entro i dieci anni dal compimento dell'operazione. Trascorso tale periodo, la banca può legittimamente distruggere i documenti.

Questa disposizione trova il suo fondamento nel fatto che, in ogni caso, del compimento di tali operazioni resta traccia nell'estratto conto, motivo per il quale trascorso il decennio il legislatore ha ritenuto equo contemperare il diritto alla trasparenza con le esigenze della banca, consentendo a quest'ultima di liberarsi della documentazione ultradecennale.

In sintesi, mentre il primo comma dell'art. 119 riconosce al cliente il diritto di ricevere in forma scritta, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento dell'intero rapporto, il quarto comma della citata disposizione prevede il diverso diritto del cliente di ottenere copia della documentazione concernente le singole operazioni degli ultimi dieci anni.

Si tratta, in definitiva, di due regole ben distinte: la prima consistente nell'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione complessiva del rapporto con il cliente; la seconda che limita agli ultimi dieci anni il diritto ad ottenere la documentazione delle singole operazioni.

La diversità, strutturale e funzionale, delle due categorie di documenti rende non corretta l'impostazione di coloro che estendono la disciplina dell'una all'altra. La limitazione ai dieci anni anteriori, così come l'obbligo di pagamento delle spese di copia, costituiscono delle previsioni specificamente dettate solo per i documenti relativi alle singole operazioni, limitazioni che non devono essere estese impropriamente anche ai documenti sintetici di cui al primo e secondo comma del 119, soprattutto in assenza di un'esplicita volontà legislativa in tal senso. Né appare corretto applicare analogicamente la disciplina del IV comma anche al I comma in quanto, trattandosi di norma eccezionale e limitativa del diritto alla trasparenza, non dovrebbe essere applicata estensivamente ai danni del cliente.

A ciò va aggiunto che lo stesso art. 117 T.U.B., dopo aver previsto, a pena di nullità, che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare al cliente, il quale ha diritto di riceverne copia sia al momento della sottoscrizione sia successivamente nel corso dell'esecuzione del rapporto.



Il diritto a ricevere copia del contratto stipulato non incontra, a parere della più accorta giurisprudenza, il limite temporale decennale. Invero, come ritenuto dalla Corte di Appello di Milano (sentenza del 22/05/2012) "il limite temporale di cui trattasi si applica solo alla richiesta di rilascio di copia della documentazione contabile, che anche secondo il disposto dell'articolo 2220 c.c., deve essere conservata per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione; il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell'art. 117 commi 1 e 3 T.U.B., costituisce la prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario".

Il contratto, infatti, a differenza della documentazione contrabile, costituisce la fonte dei rapporti obbligatori tra le parti e pertanto, stante l'onere di forma scritta del contratto ad substantiam non è configurabile un diritto della banca alla sua distruzione una volta trascorso il decennio della sottoscrizione (cfr. Tribunale di Teramo sent. 433/2017 del 27/4/2017).

Va inoltre osservato che l'art. 28, comma 5, della Delibera Consob n. 11522/1998 espressamente dispone che "Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute".

Quanto poi alla modalità di esercizio di tale diritto la giurisprudenza ha da tempo precisato che l'art. 119 T.U.B. non deve essere inteso in senso letterale e, pertanto, il cliente, né deve indicare singole operazioni (altrimenti gli verrebbe imposto un onere "diabolico" di individuarle con precisione), né è tenuto a rendere note le ragioni per le quali abbia richiesto il rilascio della documentazione. L'istituto di credito è tenuto a fornire la documentazione richiesta dal cliente anche in assenza della specifica individuazione del rapporto, essendo sufficiente che l'interessato fornisca gli elementi minimi tali da consentire l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio: i dati relativi al soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta, il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte (sul punto cfr. ex plurimis Corte di Cassazione Civ. n. 11004/2006).

Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al



rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11554)

A nulla rileva poi il mancato pagamento, da parte del consumatore, delle spese previste per l'erogazione del servizio di consegna che non siano mai state previamente richieste né esattamente quantificate (Tribunale Torino, 30 Giugno 2012).

2.6. Ciò premesso, va osservato che nella fattispecie dalla documentazione agli atti di causa risulta che (i) la LS Luce è titolare di un contratto di conto corrente di corrispondenza n. 15427 acceso presso BNL in data 10.12.1998 (cfr. produzione della BNL, pag. 28 e 29); (ii) con richiesta del 19.02.2013 (cfr. all. 2 della produzione della LS Luce) la correntista chiedeva alla BNL la trasmissione della documentazione contabile onde procedere alla legittima verifica delle condizioni applicate al rapporto di conto corrente, non avendo essa correntista mai ricevuto alcun estratto conto né alcun altro documento esplicativo delle condizioni economiche applicate dall'istituto di credito; (iii) con lettera del 08.04.2014 (cfr. all. 1 della produzione della LS Luce) la BNL intimava alla LS Luce l'immediato rientro di euro 180.228,25 quale asserito saldo passivo registrato sul conto corrente di corrispondenza; (iv) con la comparsa di costituzione e risposta la BNL ha depositato gli estratti conto relativi al solo periodo 02.01.2013 – 31.03.2014.

La Banca inoltre deduce ma non prova di aver trasmesso tutti gli estratti conto limitandosi ad una deduzione che si arresta a tale livello, in quanto sfornita di alcuna prova.

Accertato pertanto il diritto della correntista a ricevere la consegna della copia degli estratti conto e scalari per tutta la durata del rapporto periodo ad esclusione del periodo 02.01.2013 – 31.03.2014 nonché della copia della documentazione relativa alle singole operazioni relativi agli ultimi 10 anni dalla richiesta ex art. 119 TUB del cliente, si deve pronunciare la conseguente condanna della Banca convenuta alla consegna.

3. Domanda di accertamento negativo delle annotazioni in conto corrente e di ripetizione di indebito

3.1. È opportuno premettere il corretto inquadramento della domanda attorea sul punto perché da ciò derivano conseguenti oneri probatori.

L'oggetto dell'azione, come chiarito dalla stessa società attrice nell'atto integrativo della citazione ex art. 164 c.p.c., consiste in una richiesta di ripetizione delle somme illegittimamente annotate in relazione alla quale la domanda di "accertamento negativo" riveste un ruolo del tutto strumentale alla domanda restitutoria consistendo essenzialmente nella richiesta di accertare che le singole annotazioni che abbiano portato al saldo finale del rapporto siano indebite, perché effettuate in assenza di una causa giustificativa.

Invero l'attrice specifica di non contestare l'esistenza del rapporto di conto corrente n.15427 acceso presso la BNL, bensì, in primo luogo, di aver contestato la regolamentazione del rapporto avvenuta in violazione dell'obbligo della forma scritta di cui all'art. 117 TUB, nonché, in secondo luogo, le modalità di regolamentazione dello stesso rapporto (quindi in ordine all'applicazione degli interessi, alla loro illegittima capitalizzazione trimestrale, alle commissioni di massimo scoperto e alle altre voci di costo non riconducibili ad alcuna pattuizione scritta), "chiedendo un ricalcolo dei saldi con l'eliminazione dei costi e degli addebiti non convenuti" (cfr. p. 5 atto integrativo).

Non può dirsi ad avviso di questo Giudice che l'oggetto della domanda sia di "mero accertamento negativo" del saldo finale del conto corrente per due ordini di ragioni. In primo luogo, ciò sembra escluso, come detto, dal tenore dell'atto di citazione nel quale l'accertamento della natura indebita è stato finalizzato ad una domanda di ripetizione delle annotazioni illegittime "con l'eliminazione dei costi e degli addebiti non convenuti".

In secondo luogo non pare giuridicamente ammissibile una domanda di "mero accertamento negativo del solo saldo finale" di un rapporto regolato in conto corrente. Invero, così intesa, la domanda di accertamento negativo sarebbe indeterminata in quanto non è indicato a quale momento dovrebbe essere fatto tale accertamento ricordandosi che secondo costante giurisprudenza le azioni di mero



accertamento in cui l'accertamento stesso, anzichè avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo, possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge' (Tribunale di Genova 25 marzo 2015).

Gli stessi principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in relazione alle azioni di accertamento mero escludono l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento negativo di un fatto quale saldo finale di un rapporto regolato in conto corrente posto il noto orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale 'la tutela giurisdizionale è tutela dei diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti (quale è anche un contratto o un saldaconto) possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge, possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (Cass. n. 17165 del 27/07/2006; Cassazione civile sez. II, 12/12/2017, n.29712).

Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto dell'accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza. Analogamente nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di interpretazione di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto' (Cassazione Civile 20 dicembre 2006 in Mass. Gi., civ., 2006, 12).

Per meglio chiarire: l'azione di accertamento negativo di un saldo debitore di un conto corrente non può essere limitata all'accertamento di una "non verità" di un fatto (il saldo finale) ma ha una sua dignità processuale e determinatezza solo se intesa come la somma degli accertamenti negativi delle singole annotazioni operate dalla Banca in relazione ad oneri variamente denominati ed operazioni che si assumono essere avvenute senza una valida causa giustificatrice, che ne provoca la ripetizione o, meglio, la rettifica dell'annotazione.



Se ciò è vero, deve allora richiamarsi il principio per cui nell'azione di ripetizione dell'indebito l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento rappresenta un mero antecedente logico della domanda di restituzione della somma corrisposta e non già l'oggetto di un'autonoma domanda di accertamento negativo: pertanto, nel caso in cui la domanda di ripetizione debba essere rigettata per mancanza della prova dell'asserito pagamento l'attore non ha interesse alla pronuncia sull'accertamento negativo del debito, trattandosi di una domanda del tutto diversa, per "petitum" e "causa petendi", da quella originariamente proposta con l'atto introduttivo del giudizio. Il principio è affermato in giurisprudenza da Cassazione civile sez. trib., 02/02/2007, n.2298 e richiamato da Tribunale sez. VI , - Genova, 12/05/2016 e Tribunale Livorno sez. I, 12/07/2017, n.758 in materia di rapporti bancari.

3.2. Così inquadrata la domanda attorea va allora rilevato che nella fattispecie - in cui risulta che il rapporto negoziale è nato in data 10/12/1998, difetta la produzione in giudizio dell'integrale sequenza degli estratti conto dall'origine di esso e fino alla data del saldaconto.

3.3. La conseguenza di tale lacuna probatoria non può che comportare il rigetto della domanda attorea di ripetizione, stando al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sia ha motivo di discostarsi, secondo cui la parte attrice deve assolvere all'onere della prova che grava sul creditore istante ex art. 2033 cc, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi sia l'avvenuto pagamento , sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa). Tale prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario o anche mediante presunzioni" (Cass. sent. n. 1146/03; Cass. sent. n. 22872/2010). Il principio generale, vale anche nel caso in cui non si assume che l'intero pagamento è indebito, ma solo una parte, per cui si agisce in ripetizione solo per l'eccedenza. Poiché l'inesistenza della causa debendi - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore" (Cass. 13 febbraio 1998, n. 557). Tale indirizzo è ribadito da recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. sentenze n. 7501 del 14/05/2012 e nr.



9201/2015).

È stato chiarito che "Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute." (Cass. n. 24948 del 23/10/2017), atteso che "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi" (Cass. n. 20693 del 13/10/2016).

La recente Cassazione civile sez. I , - 21/12/2018, n. 33321 - in un caso del tutto sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio - afferma che "Invero, se è la banca che agisce per il pagamento di un proprio credito derivante da un conto corrente, essa ha l'onere di produrre tutti gli estratti contro del rapporto dall'origine fino alla conclusione e se effettua una produzione parziale, il primo saldo documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti. Se invece - come nel caso di specie - è il correntista che agisce in ripetizione d'indebito, spetta a lui provare il titolo dell'indebito, producendo i relativi estratti conto ed in caso di inadempimento a tale onere, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile. Dalla stessa sentenza risulta che la banca, che pure stragiudizialmente aveva asserito di essere creditrice del Fallimento, tuttavia giudizialmente non aveva chiesto l'accertamento del suo preteso credito, ma si era limitata ad instare per il rigetto della avversa domanda, di guisa che gli oneri probatori per la ripetizione dell'indebito continuavano a gravare esclusivamente sul Fallimento, originario attore".

3.4. Nel caso in esame la parte attrice non ha assolto all'onere probatorio della



produzione integrale degli estratti conto, così che non è possibile accertare in concreto le violazioni dedotte dalla parte ed il diritto della stesa di ottenere la ripetizione/rettifica di annotazioni contabili che, sia pur in ipotesi non dovute, sono in questo processo ignote con conseguente impossibilità di provvedere alla rettifica delle annotazioni.

4. Assorbimento delle ulteriori questioni sulla base del criterio della "ragione più liquida"

4.1. Va osservato che la parte attrice - oltre alla domanda di ripetizione di indebito sulla base dell'accertamento strumentale della non debenza delle somme annotate dalla Banca convenuta, ed in funzione di tali domande - pone una serie di censure alla validità del contratto chiedendo l'accertamento (anch'esso strumentale al diritto di ripetizione) della "illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse convenzionali, sia delle commissioni di massimo scoperto sia delle altre spese, non conformi a specifica pattuizione in forma scritta", "l'illegittimo conteggio della capitalizzazione trimestrale degli interessi con ingiusta locupletazione dell'interesse bancario non dovuto in quanto aggiunto al capitale... che gli interessi indebitamente applicati sono usurari e per l'effetto disporre la loro eliminazione... l'illegittimità delle valute applicate ai prelievi ed ai versamenti durante l'intero corso dei rapporti, per le ragioni esposte in narrativa... che sul conto corrente sono stati addebitate operazioni non autorizzate...".

4.2. In relazione a tali domande deve farsi applicazione del criterio della "ragione più liquida", posto che nel caso in esame la parte attrice non ha assolto all'onere probatorio della produzione integrale degli estratti conto, così che non è possibile accertare in concreto le violazioni dedotte dalla parte attrice. Le predette motivazioni circa l'onere probatorio sono infatti assorbenti delle eccezioni della parte attrice circa l'eventuale nullità delle clausole contrattuali e del superamento del c.d. tasso soglia in relazione alla domanda di ripetizione proposta per il contratto oggetto di domanda.

4.3. Come infatti affermato dalla Suprema Corte di Cassazione "Se oggetto della domanda (e del processo) sarà sempre il petitum sostanziale e processuale dedotto dall'attore (il pagamento della singola rata dell'obbligazione), anche se ab initio



riferito, ipso facto, alla sua causa petendi (il negozio sottostante) - il che obbliga il giudice, pur in assenza di eccezione di parte, a rilevare ex officio eventuali profili di nullità della situazione giuridica sostanziale sottesa alla domanda stessa, valutata nella sua interezza (e cioè del negozio/rapporto sottostante) - non può escludersi che, proprio in forza dei ricordati principi di speditezza, economica e celerità delle decisioni, quel processo abbia termine, senza che la nullità sia dichiarata nel provvedimento decisorio finale, con una pronuncia fondata sulla ragione più liquida di rigetto della domanda (prescrizione, adempimento, mancata scadenza dell'obbligazione), nella consapevolezza di non dovere affrontare, nell'esplicitare le ragioni della decisione, il più vasto tema della validità del negozio, che avrebbe eventualmente imposto una troppo lunga e incerta attività istruttoria (Cass. Sent. S.u. 26242/14 in motivazione) e non formandosi in tal caso alcun giudicato sulle questioni di nullità non esaminate.

4.4. Ne deriva che alcun giudicato potrà derivare dalla presente pronuncia in relazione alle questioni assorbite della validità del contratto, delle condizioni economiche applicate e della debenza delle annotazioni (rimaste sconosciute nella loro entità e tempistica) effettuate nel corso del rapporto che hanno dato luogo al saldo finale portato nelle scritture contabili della Banca (anch'esso ovviamente non coperto dal giudicato della presente pronuncia).

5. Domande risarcitorie

5.1. Vanno invece rigettate le domande risarcitorie per la asserita violazione da parte della Banca nell'uso dei dati personali anche in relazione alle "eventuali" segnalazioni presso la CR della Banca di Italia, posto che parte attrice, che ne era onerata non ha allegato né provato l'avvenuta condotta o segnalazione illegittima (definita solamente come eventuale) e, di conseguenza, i danni in ipotesi derivati.

6. Spese di lite

6.1. La soccombenza reciproca, rispettivamente sulla domanda ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 385/93 e sulla domanda di ripetizione, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite come previsto dall'art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- a) CONDANNA la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. alla consegna in favore della L.S. Luce snc di Lucia e Figli della copia degli estratti conto e scalari per tutta la durata del rapporto periodo, ad esclusione del periodo 02.01.2013 – 31.03.2014, nonché della copia della documentazione relativa alle singole operazioni relativi agli ultimi 10 anni dalla richiesta ex art. 119 TUB del cliente avvenuta in data 25/2/2013;
- b) RIGETTA la domanda di condanna alla ripetizione di indebito proposta dalla L.S. Luce snc di Lucia e Figli;
- c) RIGETTA la domanda risarcitoria proposta dalla L.S. Luce snc di Lucia e Figli;
- d) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.

Napoli li 31/01/2019

Il Giudice

dr. Paolo Andrea Vassallo



